



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

Del 26/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI - NOTA INTEGRATIVA - ELENCO TRIENNALE OO.PP. 2018/2020.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **16,15** , nella sala delle adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in convocazione in sessione ordinaria ed in seduta .

Risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
BOI GIAN CARLO	CONSIGLIERE	SI
DEPLANO MATTEO	CONSIGLIERE	NO
MURA NICOLA	CONSIGLIERE	SI
DEPLANO ADALBERTO	CONSIGLIERE	SI
MURA MICHELE	CONSIGLIERE	NO
PUDDU SERENA	CONSIGLIERE	SI
ORTU CRISTIAN	CONSIGLIERE	SI
SIRI MARIA SALVATORICA	CONSIGLIERE	SI
DEPLANO MAURIZIO	CONSIGLIERE	NO
LOI MARCO	CONSIGLIERE	SI

Consiglieri Presenti N. **8**

Consiglieri Assenti N. **3**

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Deplano Gian Basilio** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott. Giacomo Mameli**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267, così come modificato dal D.Lgs.118/2011 e ss.mm.e ii.;

VISTO, in particolare, l'art. 174 del predetto TUEL che prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione;

RICHIAMATO l'art. 151- comma 1 - del Tuel che prevede

“1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

RICHIAMATO l'articolo 162, comma 1 del TUEL, modificato dal D.Lgs 118/2011, come introdotto dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, *“gli Enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni”;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 pubblicato nella G.U. n. 285 del 06.12.2017 mediante il quale è stato disposto il differimento dal 31.12.2017 al 28.02.2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali, di cui all'articolo 151 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D.M. 9 febbraio 2018 pubblicato nella G.U. n.38 del 15 febbraio 2018 che differisce ulteriormente al 31 marzo il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31/03/2018;

VISTO il D.L.gs. 23.06.2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5.05.2009, n. 42” e successive modificazioni;

PREMESSO:

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che richiede agli enti locali che non hanno partecipato alla sperimentazione della riforma contabile di applicare il principio contabile applicato della programmazione e predisposizione del primo DUP con riferimento al triennio 2016-2018;

- che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
- che il Comune di Ussassai non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che l'armonizzazione, in sintesi, prevede:

1. *La predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP), composto da una Sezione Strategica e una Operativa;*
2. *L'adozione del bilancio di previsione finanziario relativo almeno al triennio successivo, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi;*
3. *la classificazione del bilancio finanziario nella parte entrata per titoli e tipologie e nella parte spesa per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 118/2011;*
4. *La tenuta della contabilità finanziaria nel rispetto del principio della competenza finanziaria "potenziata", secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza. Il principio della competenza potenziato consente di:*
 - *Conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;*
 - *Evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;*
 - *Rafforzare la programmazione di bilancio;*
 - *Favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;*
 - *Avvicinare la competenza finanziaria a quella economica;*
5. *L'introduzione del Fondo Pluriennale Vincolato quale saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è calcolata l'entrata, ai sensi di quanto previsto dal principio contabile sulla competenza finanziaria potenziata;*
6. *L'obbligo di accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, ecc. con contestuale obbligo di prevedere nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile denominata "Accantonamento al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità";*
7. *Le previsioni di cassa del bilancio annuale, che comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in competenza e in conto residui e che costituiscono limite ai pagamenti di spesa*
8. *La determinazione del risultato di amministrazione "presunto" che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati;*
9. *La redazione della Nota Integrativa;*

VISTO il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.

RICORDATO che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

DATO ATTO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 29 gennaio 2018 è stato approvata la Nota di aggiornamento il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2018/2020;
- tale documento è stato presentato al Consiglio Comunale con le modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità e che riguardo allo stesso non sono pervenute osservazioni da parte dei Consiglieri Comunali;
- con deliberazione adottata in data odierna la Nota di aggiornamento del D.U.P. è stato approvata dal Consiglio Comunale;

DATO ATTO che il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l'elenco annuale relativo all'anno 2018 è stato adottato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 7 del 29 gennaio 2018, e successivamente incluso nel D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

VISTO il D.M. del 4 agosto 2016 che ha aggiornato gli schemi di bilancio a decorrere dal 2017;

VISTO il D.M. del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015 che ha previsto il Piano degli indicatori di bilancio degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali;

VISTA la legge 27.12.17, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" - (Legge Bilancio 2018);

CONSIDERATO che nell'esercizio 2018, gli schemi di bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

DATO ATTO che a norma del comma 3 dell'art. 11 D. Lgs. 118/2011 al bilancio di previsione sono allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
- h) la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione;
- i) relazione del collegio dei revisori dei conti;

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che

costituirà limite ai pagamenti di spesa, da correlare ai vincoli di finanza pubblica, con particolare riferimento agli obiettivi imposti dal patto di stabilità interno;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario *armonizzato* è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza. Il principio della competenza potenziato consente di:

- Conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;
- Evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;
- Rafforzare la programmazione di bilancio;
- Favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;
- Avvicinare la competenza finanziaria a quella economica;

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

CONSIDERATO che la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2018/2020 è stata predisposta:

- sulla base degli indirizzi tracciati nel DUP;
- sul rispetto di tutti i principi di bilancio previsti dagli artt 151, comma 1, e 162 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
- Sull'osservanza della coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi dell'art. 133, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
- Sulla scorta delle indicazioni della parte politica e dei responsabili di servizio;

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

OSSERVATO che il Sindaco e la Giunta comunale ha indicato ai Responsabili dei Servizi gli obiettivi che intende perseguire nel prossimo esercizio finanziario e che, sulla base degli indirizzi ricevuti, i Responsabili hanno formulato proposte di previsione di entrata e di spesa, successivamente elaborate dal Responsabile del Servizio finanziario;

CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo anno 2018/2020, riportando negli appositi documenti contabili le previsioni da iscrivere in bilancio così come predisposti dai singoli uffici, redatto anche in termini di cassa;

CONSIDERATO che nella predisposizione del progetto di bilancio è stato seguito il criterio della concreta possibilità e capacità operativa, in relazione alle risorse disponibili per l'attuazione dei programmi di intervento che si ritengono possibili e con l'individuazione delle priorità e degli obiettivi essenziali che si intendono raggiungere, tenendo conto delle disposizioni vigenti in

materia di finanza locale, nel rispetto dei principi e delle norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile;

DATO ATTO pertanto che lo schema di bilancio di previsione 2018-2020 è stato predisposto in un contesto economico-finanziario sempre più difficile;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTE le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale in data odierna con le quali sono state determinate, per l'esercizio 2018, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, relativamente alla tassa comunale sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che restano confermate le aliquote e tariffe dei seguenti tributi: IMU, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 30/07/2015;

RILEVATO inoltre che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 19 gennaio 2018 è stata approvata la dotazione organica, la ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed il piano triennale del fabbisogno di personale - anni 2018/2019/2020, parte integrante del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 15 luglio 2016 è stato approvato il piano delle azioni positive per le pari opportunità per il triennio 2016/2018 ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.n.198 del 11 aprile 2006;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 29 gennaio 2018 con la quale è stato approvato lo schema del programma triennale delle OO.PP. 2018/2020 e l'elenco annuale 2018;
- deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 29 gennaio 2018 di approvazione del "Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 594 e seguenti della legge finanziaria 2008";
- deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 29 gennaio 2018 ad oggetto "Manovra correttiva 2018-2020 (art.6 D.L. n.78 del 31/05/2010 - legge n.122 del 30/07/2010) - Misure per la stabilizzazione finanziaria e la competitività";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 29 gennaio 2018 con la quale è stato approvato il programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2018-2020 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.n. 50/2016;
- deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna di approvazione del piano finanziario finalizzato alla determinazione per l'anno 2018 della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC);

RICHIAMATO l'art. 58 della Legge n.133/2008 "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e altri enti locali" il quale ribadisce la necessità per le Regioni, Comuni e altri enti locali di procedere ad un percorso di valorizzazione e razionalizzazione dei propri patrimoni, redigendo apposito piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da approvare con delibera dell'organo di governo e da allegarsi al bilancio di previsione a partire dall'anno 2009;

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 31/12/1983, come modificato dal decreto del Ministero dell'Interno del 1 luglio 2002, con cui vengono individuate le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale;

VISTO il D.L. 55/1983 convertito in Legge n. 131/83 il quale, all'art. 6 stabilisce che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale;

VISTO l'art. 243 c. 2 lettera a) D. Lgs 267/2000 che dispone, ai soli fini del controllo per gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie, la copertura del costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale sia coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%;

RILEVATO che non esistono servizi presenti nel territorio, riconducibili per assimilazioni alle categorie espressamente individuate dal decreto del Ministero dell'Interno sopra citato;

CONSIDERATO che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO, inoltre, che:

- a) Il Comune non eroga servizi a domanda individuale pertanto non è stato definito il livello di copertura dei costi e delle relative tariffe.
- b) Il servizio acquedotto è gestito da Abbanoa SpA.
- c) Non risultano aree e fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi n.167/1962, n.865/1971 e n.457/1978 che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie.

DATO ATTO che le previsioni rispettano il vincolo di spesa sul personale di cui al comma 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006;

VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2018-2020, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che:

- il bilancio previsionale 2018–2020 viene redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs.118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014;
- le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal D.lgs. 126/2014;
- il progetto di bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014);
- per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni tariffarie e di aliquote prodromiche al presente atto;

- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili;
- per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
- è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti;
- viene rispettato sia il limite minimo dello 0,30% sia quello massimo del 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio per l'istituzione di un "fondo di riserva", come disposto dall'art. 166 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- le previsioni di bilancio 2018-2020 tengono conto degli impegni reimputati agli esercizi futuri in applicazione del principio di competenza potenziata e dell'applicazione conseguente del fondo pluriennale vincolato nonché degli impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei nuovi principi contabili;
- sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;

CONSIDERATO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali con la riduzione del 10% di cui all'art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010;

VISTO l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012, il quale prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione degli F24, e che ad oggi è stato reso noto dal Ministero dell'Economia l'ammontare delle risorse a titolo di FSC spettante a questo Ente, pertanto in caso di ulteriori tagli da parte dello Stato, l'Ente in sede di assestamento dovrà intervenire al fine di evitare il disequilibrio finanziario;

RICHIAMATO l'articolo 8, comma 4 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, che, a decorrere dall'anno 2014, prevede una riduzione generalizzata delle spese delle pubbliche amministrazioni per acquisti di beni e servizi in ogni settore;

VISTE le norme in materia di contenimento di alcune categorie di spesa e in particolare quelle da ultimo previste nelle Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 6 c. 7,8,9,12,13,14,19, e 23 della legge 30 luglio 2010, n. 122 (legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 125 del 31 maggio 2010), che prevede la riduzione delle spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche per studi e consulenze, relazioni pubbliche, mostre, convegni, pubblicità, sponsorizzazioni, missioni, attività di formazione con riferimento percentuale alle spese sostenute nel 2009;

VISTO, altresì, l'art. 6, comma 7 della L. 31/07/2010, n. 122, il quale prevede che, al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio

e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009;

RICHIAMATO l'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, che ha modificato l'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che testualmente recita: *“Con il regolamento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in Conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.”*;

PRECISATO che gli incarichi dovranno essere conferiti in conformità a quanto previsto dal regolamento comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 23 luglio 2009;

VISTO l'art. 174, c.1 e 2 del succitato D.Lgs. che stabilisce che lo schema di bilancio sono predisposti dall'Organo esecutivo e da questo presentati all'organo Consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'Organo di revisione;

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario *armonizzato* 2018-2020 – schema di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con deliberazione n.17 del 29 gennaio 2018, ha approvato, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 10 del D.Lgs. 118/2011, lo schema di Bilancio di Previsione finanziario del triennio 2018/2020 secondo i citati schemi di bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che è stato istituito il fondo crediti di dubbia esigibilità ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011 e che rientra nei limiti previsti dal principio applicato alla contabilità finanziaria n. 4/2 e come meglio dettagliato nella nota integrativa;

DATO ATTO che il Bilancio di previsione in oggetto è stato predisposto con l'inserimento del Fondo crediti di dubbia esigibilità previsto dall'art. 167 del Tuel, per gli anni 2018-2019-2020, optando per la percentuale minima rispettivamente per i vari anni, del 75%, 85% e 95%, vincolando in via prudenziale una quota dell'avanzo in caso di mancato introito delle entrate;

VISTA la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

VISTO inoltre l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina prevede che gli Enti territoriali debbano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710);

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 466 della legge di bilancio 2017, il quale, testualmente prevede che: *“A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai*

sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente."

CONSIDERATO che:

- Tale saldo può essere eventualmente modificato dall'intervento della Regione;
- Non sono considerati nel saldo, gli stanziamenti di spesa del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi relativi ad accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione;
- Il saldo finale non negativo 2018 sostituisce il patto di stabilità, ma ne conserva sanzioni e modalità di certificazione e, allo stesso tempo, rinvia l'applicazione degli altri saldi previsti dalla legge 243/2012 sul pareggio di bilancio "costituzionalizzato";

VERIFICATO che alla data 23.11.2016 la Commissione ARCONET ha approvato la proposta di aggiornamento presentata dal Ministero dell'Economia e delle finanze del prospetto, definito ai sensi dell'art. 11, comma 11 del D.lgs. 118/2011;

DATO ATTO che questo Ente ha rispettato il Pareggio di bilancio ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica dell'anno 2017 come da certificazione agli atti;

DATO ATTO che alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale, è allegato, come previsto dal comma 712 della sopra citata normativa, l'apposito prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo;

VISTA la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) n. 5 del 2016 paragrafo C.1, circolare concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali (Legge 28 dicembre 2015, n. 208);

DATO ATTO che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente regolamento di contabilità;

DATO ATTO che i predetti documenti contabili sono stati messi a disposizione dei Consiglieri e non sono pervenuti emendamenti;

VISTO il bilancio di previsione finanziario triennale 2018-2020, e i relativi allegati, i quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ritenuto di poter procedere alla sua approvazione;

RILEVATO che lo stesso risulta redatto in conformità ai principi dettati dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché dalla normativa vigente e che ai sensi dell'art. 162 del D. Lgs. n. 267/2000 lo schema di bilancio di previsione è stato redatto garantendo gli equilibri finanziari e il rispetto del principio del pareggio del bilancio;

ATTESA la necessità di procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'approvazione del bilancio finanziario triennale 2018/2020, come proposti dalla Giunta Comunale;

RICORDATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19.05.2017 si rinviava all'anno 2018 (Comune inferiore a 5.000 abitanti) la redazione dei prospetti relativi alla contabilità economico-patrimoniale da allegare al rendiconto dell'esercizio 2017 e l'adozione del bilancio consolidato di cui agli articoli 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e 233-bis Tuel, con riferimento al bilancio 2017, avvalendosi della facoltà di rinvio prevista dall'articolo 11 bis, comma 4 del D.Lgs 23/06/2011 n.118 modificato dal D.lgs 10/08/2014 n. 126;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000, ha espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO pertanto il parere del Revisore Unico dei Conti del Comune di Ussassai, Dott.ssa Mariangela Pistis, reso a norma della lettera b) dell'art.239 del Primo citato D.Lgs, entrambi favorevolmente resi, e così uniti al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTE le norme di legge che regolano la costruzione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020:

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- D.L. n. 78/2010 la c.d. manovra estiva negli enti locali convertiti in L. 122/30.07.2010;
- D.L. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013;
- Legge 135/2012 di conversione del D.L. 95/2012;
- Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015;
- Legge di bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016;
- Legge di bilancio 2018 n. 205 del 27.12.2017;
- Decreto legge 244/2016, convertito dalla Legge 19/2017 («Milleproroghe»);
- Decreto legge 50/2017, convertito dalla Legge 96/2017;
- Decreto legge 91/2017, convertito dalla Legge 123/2017;
- Decreto Fiscale (Dl 148/2017);
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Lo statuto comunale

Tutto quanto premesso e considerato;

Con n. 8 voti unanimi, favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte per formarne parte integrante e sostanziale:

1) di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2018-2020, comprendente sia le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato sia le previsioni di competenza

degli esercizi successivi, parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati previsti dall'art.11, comma 3 del Decreto Legislativo n.118/2011 di seguito richiamati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
- h) la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione;
- i) relazione del collegio dei revisori dei conti;

2) di richiamare tutte le delibere propedeutiche all'approvazione del bilancio e citate nel preambolo del presente atto;

3) di dare atto che il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2018 e a tutte le normative di finanza pubblica;

4) di dare atto che il bilancio di previsione 2018/2020 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;

5) di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;

6) di dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2018 - 2020 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

7) di allegare inoltre al presente atto:

- a) Il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio di Previsione;
- b) Delibera G.C.n.17 del 29.01.2018 "Approvazione schema Bilancio di Previsione 2018/2020 e nota integrativa"
- c) Programma triennale opere pubbliche 2018/2020 e relativo elenco annuale 2018"

8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 562 L. 296/2006 come modificato dall'art. 4-ter, comma 11, L.44/2012 (a decorrere dal 29/4/2012), viene assicurato il rispetto del tetto di spesa del personale nei limiti del corrispondente ammontare dell'anno 2008;

9) di dare atto che non sono stati presentati da parte dei Consiglieri Comunali, avvisati del deposito del provvedimento in questione, emendamenti al documento contabile approvato con il presente atto;

10) di disporre l'invio della presente deliberazione, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

11) di disporre la pubblicazione sul sito internet del Comune di Ussassai, nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del D.Lgs.33/2013 e secondo le modalità e gli schemi del DPCM 22 settembre 2014.

12) di impegnare il Comune, e per esso gli organi competenti, ad apportare al Bilancio di previsione 2018 ed ai relativi allegati nonché ai regolamenti concernenti le entrate e a tutti gli atti connessi alla manovra di bilancio 2018, le variazioni che si renderanno eventualmente necessarie alla luce delle norme che saranno in vigore per l'anno 2018, nei tempi utili ad assicurare la permanenza degli equilibri di bilancio ed il buon andamento dell'amministrazione;

Successivamente, a seguito di separata unanime votazione favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Deplano Gian Basilio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Mameli

))))))

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere: **favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Cinzia Oraziotti

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere:**favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Cinzia Oraziotti

[illegible]

Il sottoscritto Segretario comunale **ATTESTA** che copia della presente deliberazione:

X	è stata affissa all'albo pretorio <i>on-line</i> del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal	27/02/2018	(art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000);
---	---	-------------------	----------------------------------

Ussassai 27/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giacomo Mameli

))))))

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione diventa esecutiva il **26/02/2018**

–	decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
X	perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

Ussassai 27/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giacomo Mameli

[illegible]